

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- TORINO

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 525/2020

Nell'interesse della dott.ssa Anna Maria Di Buono (CF DBNNMR72M48D086H), nata a Cosenza l'8.8.1972, residente in Paola (CS) Via Fosse, n. 43 rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec: *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso come in atti;

l'**USR per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;

la **Commissione di concorso per il Piemonte** in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti

Nonché nei confronti di: dr.ssa **Vittoria Romeo** non costituita in giudizio.

Relativi al giudizio per l'annullamento:

a) dell'esito negativo della correzione dell'elaborato redatto dalla ricorrente, riportato nel verbale di numero sconosciuto e data sconosciuta della seduta di correzione sottoscritto dalla Commissione concorsuale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte;

b) della griglia di valutazione riferita al candidato n. 77 con votazioni rese ai singoli quesiti, sottoscritto dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova scritta;

c) dell'avviso n. 3435 del 24.04.2020, pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) per quanto di ragione, dell'avviso n. 5035 del 5.06.2020 pubblicato dalla Direzione Generale del USR per il Piemonte contenente la convocazione dei candidati alle prove orali;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o lesivo per la ricorrente

Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento in parte qua:

f) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, pubblicata in data 14/08/2020 dell'USR Piemonte nella parte in cui non inserisce la ricorrente;

g) del decreto dell'USR Piemonte, a firma del direttore generale, di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte e dei successivi atti di approvazione degli scorrimenti di graduatoria;

h) dell'esito negativo, comunicato mezzo mail in data 1/9/2020, della correzione della prova tecnico pratica della dott.ssa Di Buono valutata con il punteggio di 18/30 e della relativa griglia di valutazione;

i) del verbale di correzione della prova tecnico pratica della ricorrente della seduta della Commissione esaminatrice del 31/8/2020 di numero sconosciuto e mai comunicato alla ricorrente;

i) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018. Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (**detta quota è stata innalzata al 30% e, successivamente, al 50% dei posti messi a bando per la singola regione**).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere dalla regione di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Piemonte, dove i posti messi a concorso erano 221, **con aggiunta del 30% - poi 50% - per complessivi 332 posti, compresi gli idonei**.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna.

La prima prova, era costituita da sei domande a risposta aperta, volte a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del D.M. n. 863 del 18/12/2018; la seconda di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della prima prova scritta veniva stabilito che: per ciascun quesito a risposta aperta potesse essere attribuito un punteggio da 0 a 5 punti, con progressione per multipli di 0,5 fino al massimo di 30 punti complessivi; tale punteggio doveva essere assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:

1° inquadramento normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento) – insufficiente: punti 0 – molto lacunosa: punti 0,5 – lacunosa: punti 1 – adeguata: punti 1,5 – ottima: punti 2;

2° sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e compiutezza nella trattazione) – insufficiente: punti 0 – gravemente lacunosa: punti 0,5 – molto lacunosa: punti 1 – lacunosa: 1,5 – adeguata: punti 2 – quasi ottima: punti 2,5 – ottima: punti 3.

Mentre, per quanto concerne la prova tecnico pratica, venivano stabiliti i seguenti criteri di assegnazione del punteggio:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0-1-2; lacunosa: punti da 3-4-5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto;

adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 - 1 - 2; lacunosa: punti 3 - 4 - 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7-8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 - 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

L'USR Piemonte, in data 24/04/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la dott.ssa Di Buono era esclusa.

In data 5.6.2020, il medesimo Ufficio scolastico procedeva alla pubblicazione dell'avviso prot. n. 5035 contenente il CALENDARIO delle prove orali con inizio il 2.7.2020 e conclusione il 29.7.2020.

Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Dalle copie della documentazione trasmessa dopo l'accesso è dato constatare che la dott.ssa Di Buono ha conseguito la seguente valutazione ai 6 quesiti risposti:

- Domanda n. 1 - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- Domanda n. 2 - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- Domanda n. 3 - inquadramento normativo 1,5 - sintesi, esaustività ecc...1,5
- Domanda n. 4 - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- Domanda n. 5 - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5
- Domanda n. 6 - inquadramento normativo 1 - sintesi, esaustività ecc... 1,5

Concludendo, il voto finale della prima prova scritta è pari a 16/30, insufficiente per 5 punti rispetto al minimo previsto (21/30) per la correzione del secondo elaborato e l'ammissione agli orali.

Sulla base di tali premesse la ricorrente, previa notifica a mezzo PEC al controinteressato ed alla Commissione Concorsuale per il Piemonte, in data 24/7/2020 notificava a mezzo PEC al MIUR ricorso Straordinario al Capo dello Stato, proposto avverso i provvedimenti indicati nell'epigrafe del

presente atto.

Senonché, in data 27/7/2020 veniva notificato da parte della dott.ssa Vittoria Romeo un formale atto di opposizione con richiesta di trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

Pertanto, la ricorrente procedeva costituendosi in giudizio dinanzi codesto on.le TAR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 104/10 e smi, instaurava il presente giudizio a cui riferiscono i seguenti motivi aggiunti e reiterava gli stessi mezzi di impugnativa già proposti nel ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

In data 31/7/2020 codesto on.le TAR, con decreto monocratico n. 389/2020 ha accolto l'istanza cautelare monocratica presentata dalla ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva alla partecipazione della fase orale del concorso *de quo*, previa valutazione positiva della seconda prova scritta tecnico-pratica.

In data 14/8/2020, l'USR per il Piemonte pubblicava la graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per il Piemonte, in cui la ricorrente non veniva inserita.

Con mail del 1° settembre 2020, l'Amministrazione scolastica comunicava alla dott.ssa Di Buono l'esito negativo della correzione della seconda prova, avvenuta il 31/8/2020, con un punteggio pari a 18/30, tale, pertanto, da non permetterle l'accesso alla fase orale del concorso *de quo*.

A seguito di accesso agli atti la dott.ssa Di Buono otteneva copia del proprio elaborato relativo alla prova tecnico pratica e della griglia di valutazione ma **non copia del verbale di correzione**, di cui pure richiedeva copia, che si presume sia stato redatto in data 31/8/2020 dalla Commissione concorsuale.

Ebbene, dall'accesso risultava che la prova della ricorrente era stata valutata come segue:

- Inquadramento normativo: 6
- Trattazione del caso proposto: 5
- Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: 5
- Correttezza logico-formale: 2

Sia la valutazione negativa della II° prova tecnico pratica della ricorrente sia la graduatoria definitiva di merito, nella parte in cui non prevede la ricorrente, che in questa sede si impugnano sono illegittime e meritevoli di annullamento in considerazione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ, EVIDENTE IRRAZIONALITÀ E RADICALE TRAVISAMENTO DEI FATTI CON CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Come premesso in fatto, la prova tecnico pratica della ricorrente ha ottenuto una valutazione insufficiente da parte della Commissione di concorso, precisamente 18/30 di 3 punti inferiore rispetto alla sufficienza (21/30), che non le ha concesso l'accesso alla fase orale del concorso DSGA per il Piemonte.

Orbene, dal raffronto dell'elaborato della ricorrente con altri elaborati ritenuti sufficienti dalla medesima Commissione, emerge che l'organo esaminatore ha adottato un criterio di giudizio evidentemente disomogeneo applicando in alcuni casi i criteri di valutazione in maniera più severa – come nel caso della ricorrente – ed in altri casi in maniera più benevola.

Tale difformità di giudizio tra i diversi candidati non può che determinare una disparità di trattamento a danno della dott.ssa Di Buono e, conseguentemente, l'erroneità della valutazione che ha trovato insufficiente la sua prova.

Ia. Il primo elaborato da porre in comparazione con quello della ricorrente è quello del candidato n. 74.

Tale candidato ha ottenuto la valutazione di 21/30 alla prova tecnico pratica mentre la ricorrente ha ottenuto 18/30.

Orbene, dal raffronto dei due elaborati si desume la difformità di metro di

giudizio adoperato dalla Commissione nella valutazione delle due prove. La disparità di trattamento emerge in special modo con riguardo al giudizio inerente la determina contrarre formulata dai candidati, sotto tale profilo sia il candidato n. 74 che la ricorrente hanno ottenuto 5 punti (lacunosa).

L'attribuzione del medesimo punteggio ad entrambi gli atti di determina a contrarre non risponde a ragionevolezza, in quanto **l'atto formulato dal candidato n. 74 è affetto da una grave carenza, determinata dalla mancanza della sottoscrizione.**

Ebbene, parte della giurisprudenza amministrativa ritiene che l'assenza di sottoscrizione dell'atto sia causa di nullità per assenza di un elemento essenziale, nello specifico in assenza di firma non si potrebbe riscontrare la volontà certificativa del soggetto che ha emanato l'atto e, pertanto, non potrebbe dirsi validamente formata la volontà dell'ente nell'adottare il provvedimento.

Ciò risulterebbe ancor più accentuato nel caso di atti volti ad impegnare sotto un profilo negoziale l'ente (nel caso *de quo* un Istituto scolastico) ove, pertanto, più che mai risulta necessario che la volontà dell'Amministrazione contraente si formi in maniera trasparente e completa non potendo risultare sufficiente la mera imputabilità dell'atto ad un determinato organo.

Aderendo a tale tesi l'atto del candidato n. 74 risulterebbe addirittura nullo, in quanto, l'assenza della sottoscrizione, non consente la formazione della volontà negoziale dell'Istituto scolastico; d'altro canto anche volendo aderire ad una tesi giurisprudenziale meno rigida rispetto all'assenza di sottoscrizione nell'atto amministrativo, la determina a contrarre formulata dal candidato di comparazione risulterebbe comunque affetta da una gravissima irregolarità formale.

Al contrario **la determina formulata dalla dott.ssa Di Buono (candidato n. 77) è completa sotto ogni profilo, sia formale che sostanziale,** e sufficientemente motivata e risulterebbe, pertanto, idonea al raggiungimento dello scopo per il quale è preposta.

Sicché, non è dato comprendere come tali due atti, chiaramente **differenti** sotto il profilo della completezza contenutistica e della regolarità formale, se non addirittura sostanziale, abbiano ottenuto la medesima valutazione.

In particolare, **la disparità di trattamento si sostanzia in una valutazione eguale per contenuti differenti – in un caso (candidato 74) vi è un’omissione formale/sostanziale che nell’altro (ricorrente/candidato n. 77) non è presente – che avrebbero meritato valutazioni diverse.**

Nello specifico, la determina a contrarre formulata dalla ricorrente, più completa di quella del candidato n. 74 – che parte della giurisprudenza amministrativa riterrebbe nulla – è stata **ingiustamente** valutata con il medesimo voto assegnato a quest’ultimo, mentre **avrebbe certamente meritato un voto più elevato, anche solo in considerazione del fatto che non sono presenti irregolarità formali come invece vi sono nell’elaborato del candidato n. 74.**

In altre parole, l’attribuzione del medesimo punteggio – 5 “lacunosa” – ai due atti appare evidentemente ingiusto e frutto di un percorso valutativo erroneo e non può che essere conseguenza dell’applicazione in maniera disomogenea, a danno della ricorrente, dei criteri di valutazione da parte della Commissione.

Ib. Ulteriore elaborato da porre in comparazione con quello della dott.ssa Di Buono è quello del candidato n. 166.

In questo caso, l’applicazione disomogenea dei criteri di valutazione da parte della Commissione si manifesta in più ambiti di valutazione.

Innanzitutto, ciò emerge dalla valutazione rispetto all’inquadramento normativo che per il candidato n. 166 è stato valutato con 7 punti (buona) mentre per la ricorrente – candidato n. 77 – è stato valutato con 6 punti (adeguata).

Ebbene, **dal raffronto dei due elaborati emerge che la dott.ssa Di Buono ha individuato più normative del candidato n. 166,** nello specifico ha individuato in più il D.Lgs. 56/2017 (correttivo al D.Lgs. 50/2016) e **l’art. 21 della legge n. 59/1997** che attribuisce personalità giuridica e autonomia alle istituzioni scolastiche, norma evidentemente fondamentale avuto riguardo all’oggetto della prova.

Sicché, la ricorrente a fronte di un quadro normativa più dettagliato di quello rappresentato dal candidato n. 166 ha ottenuto, inspiegabilmente, una valutazione inferiore.

Invero, **non può che ritenersi illogica ed irragionevole l'adozione di un metro di giudizio che assegna un punteggio superiore a chi individua meno normative rispetto a chi fornisce un quadro normativo più completo, come è accaduto nel caso di specie.**

Tale criterio di valutazione è meramente oggettivo, essendo volto a premiare il candidato che in maniera più completa inquadra la fattispecie oggetto di prova, e, pertanto, anche la discrezionalità valutativa della Commissione non può che soggiacere a tale evidenza, **non potendosi ritenere né logico né ragionevole che alla luce di tale criterio un candidato che cita più norme – tutte corrette rispetto alla materia oggetto di quesito – sia valutato con un punteggio inferiore rispetto ad un altro candidato che ne individua meno.**

La dott.ssa Di Buono ha dimostrato una superiore capacità di orientamento normativo non limitandosi a citare solo gli artt. di riferimento contenuti nel DI n. 129/2018 e nel D.Lgs. 50/2016 – come ha fatto il candidato n. 166 – ma ha completato il quadro normativo con il D.Lgs. 56/2017 e la l'art. 21 della L. n. 59/97.

In ragione di ciò la ricorrente avrebbe quantomeno meritato di ottenere la medesima valutazione assegnata al candidato n. 166 – che ha definito un quadro normativo meno completo – e **giammai una valutazione inferiore**, come invece è avvenuto e dalla quale non può che conseguire l'illegittimità per disparità di trattamento della valutazione fornita dalla Commissione.

La disparità di trattamento emerge anche dal **raffronto tra le parti teoriche del candidato n. 166 e della ricorrente, nonché delle relative valutazioni.**

Per quanto concerne la trattazione teorica del caso proposto, il candidato di comparazione ha ricevuto 7 punti (buona) mentre la ricorrente – candidato n. 77 – ha ottenuto soli 5 punti (lacunosa).

Ebbene, in tal caso l'applicazione di un metro di giudizio differente tra i due candidati da parte della Commissione è solare; infatti, la dott.ssa Di Buono ha enunciato in maniera chiara e completa i profili riguardanti l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, individuando profili omessi dal candidato n. 166 che, nonostante ciò, ha ottenuto una valutazione

largamente superiore a quella riconosciuta alla ricorrente (ben 2 punti in più).

Si prenda ad esempio la parte introduttiva dell'elaborato dei due candidati: gli argomenti trattati si sovrappongono, entrambi, dopo aver tracciato il quadro normativo (sul punto si evidenzia che la ricorrente è stata evidentemente più completa) si soffermano sul ruolo del Dirigente Scolastico e del Consiglio d'Istituto, quasi utilizzando i medesimi termini.

Successivamente viene trattato da entrambi i candidati la funzione di Consip S.p.A., sotto tale profilo l'elaborato della ricorrente è più dettagliato, andando a definire l'eventuale obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti – **omesso dal candidato n. 166** – che ricade sul DS nel caso in cui non intenda avvalersi delle convenzioni, già presenti sulla centrale acquisti, per le forniture o servizi necessari.

Inoltre, la dott.ssa Di Buono distingue, giustamente, il MEPA (Mercato Elettronico delle PA gestito da Consip) da Consip, mentre il candidato n. 166 pare confondi i due soggetti ritenendoli la medesima cosa (si veda alla 1° pagina dove afferma “*Consip spa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione*”).

Proseguendo il raffronto, si evince che, anche nell'individuazione della procedura da adottare per la risoluzione del caso (disciplinata dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016), il candidato n. 166 e la ricorrente (candidato n. 77) utilizzano le medesime argomentazioni, anzi, in più, la ricorrente cita il principio di rotazione al quale è soggetta la PA nell'affidamento degli incarichi e la necessità di nomina di un RUP, **argomenti del tutto omessi dal candidato n. 166.**

Ebbene, sotto tali profili i due candidati trattano in maniera simile i medesimi argomenti, ma terminata l'esposizione di dette questioni la trattazione del candidato n. 166 si conclude mentre **la dott.ssa Di Buona procede (precisamente da pagina 3 in poi) trattando ulteriori profili riguardanti la materia dell'attività negoziale delle istituzioni scolastiche e della PA in generale, dando dimostrazione di grande esperienza pratica maturata nei tanti anni trascorsi nel ruolo di facente funzione DSGA.**

Nello specifico, **la ricorrente argomenta in più** rispetto al candidato n. 166

relativamente al canale di acquisto definito RDO disponibile sul MEPA, esplicandone le modalità di utilizzo in maniera dettagliata (vedasi pagine n. 4 e 5 dell'elaborato della ricorrente), trattando anche la funzione dei codici identificativi gara – precisamente il CIG (Codice identificativo gare) – ed indicando, infine, che per il caso proposto, essendo la fornitura richiesta di valore superiore a €. 40.000, non può essere richiesto il rilascio dello SMART CIG.

La dott.ssa Di Buono ha, senza ombra di dubbio, esposto le questioni inerenti all'oggetto del caso in maniera più completa e dettagliata, esponendo profili **aggiuntivi** rispetto a quelli tracciati dal candidato n. 166, il quale si è limitato ad un'esposizione sufficiente rispetto alla mera procedura applicabile alla vicenda ma senza andare oltre tale aspetto, al contrario **la ricorrente ha enunciato questioni di rilevanza pratica dando prova di una profonda conoscenza delle procedure negoziali applicate dalle istituzioni scolastiche** e ciò si denota da pagina 3 in poi dell'elaborato.

Alla luce di tali differenze contenutistiche, la valutazione data dalla Commissione alla trattazione del caso formulata dalla dott.ssa Di Buono risulta affetta da una macroscopica irragionevolezza ed illogicità, in quanto tale trattazione **non** può assolutamente dirsi “lacunosa”, in special modo se raffrontata alla valutazione data all'elaborato del candidato n. 166, che, a fronte di meno argomenti trattati, ha ottenuto ben 2 punti in più.

La disparità di trattamento è manifesta, poiché **la Commissione di concorso ha valutato in maniera largamente superiore una trattazione che, oggettivamente, affronta meno argomenti rispetto a quelli contenuti nell'elaborato della ricorrente**, ciò non può trovare giustificazione se non nell'applicazione da parte dell'organo esaminatore di un metro di giudizio disomogeneo, caratterizzato in un caso dall'applicazione dei criteri di valutazione in maniera più benevole e nell'altro (ricorrente) più severa e rigida.

Ciò non può che determinare l'annullamento della valutazione negativa data dalla Commissione alla seconda prova della dott.ssa Di Buono, in quanto frutto di una valutazione affetta da grave disparità di trattamento.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA - VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA E/O

FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, MANIFESTA ILLOGICITÀ, EVIDENTE IRRAZIONALITÀ E RADICALE TRAVISAMENTO DEI FATTI CON CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La valutazione del I° elaborato della ricorrente e, conseguentemente, anche la graduatoria definitiva che la vede esclusa, sono frutto di una procedura di correzione affetta da grave eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, commesso nella fase di correzione della I° prova, svolta dalla stessa ed unica Commissione che ha corretto tutti gli elaborati, palesemente cambiando metro di valutazione tra un candidato e l'altro.

Infatti, a seguito dell'acquisizione degli elaborati degli altri candidati che hanno conseguito un punteggio pari alla sufficienza emerge con evidenza **la disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, in sede di valutazione, tra la prova scritta della ricorrente, contrassegnata dal n. 77 e valutata 16/30 e la prova scritta del candidato n. 485 valutata 21/30.**

Ia. Al riguardo si allega l'elaborato redatto del candidato n. 485 intendendo a tal fine dimostrare la contraddittorietà ed irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, la quale ha attribuito la sufficienza a prove scritte palesemente carenti, applicando, quindi, criteri di valutazione disomogenei. Tale disparità di trattamento nel metodo di giudizio, emerge con assoluta chiarezza con riguardo **alle risposte fornite dai candidati ai quesiti n.n. 2 - 3 - 6:**

- sulle risposte fornite al **quesito n. 2**, si evidenzia che rispetto al criterio dell'inquadramento normativo sia la ricorrente (n. 77) che il candidato n. 485 hanno ottenuto 1,5 punti. È presente, però, una macroscopica differenza contenutistica; infatti, **il candidato n. 485 non ha individuato alcun riferimento normativo rispetto alla materia oggetto di quesito**, al

contrario la dott.ssa Di Buono ha correttamente citato: il D.I. n. 129 del 2018 che regola la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, la legge n. 59 del 1997 stabilisce l'autonomia e la personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, il DPR 275/99 che regola l'autonomia scolastica, il DPR 233/1998 e la L. 107 del 2015.

È indubbio, quindi, che, sotto il profilo della completezza dell'inquadramento normativo, che evidenzia la capacità del candidato di individuare le norme che regolamentano la materia, la ricorrente abbia dimostrato una conoscenza maggiore rispetto a quella dimostrata dal candidato n. 485, che pur è stato valutato, complessivamente, con 5 punti in più.

Sicché, non si comprende per quale ragione contenuti differenti abbiano ottenuto la medesima valutazione, non potendosi giustificare tale evenienza se non con l'applicazione, da parte della Commissione, in un caso (candidato n. 485) di un metro di valutazione più largo e benevolo e nell'altro (dott.ssa Di Buono n. 77) più rigido e restrittivo.

- per le risposte fornite al **quesito n. 3**, per quanto concerne il criterio dell'inquadramento normativo la dott.ssa Di Buono ha ottenuto 1,5 (adeguata) punti mentre il candidato n. 485 ha ottenuto 2 punti (ottima).

Ebbene, anche per tale risposta il candidato di comparazione **ha ommesso di individuare le normative di riferimento che regolano la materia dei controlli amministrativi e contabile**. Da una rapida lettura della risposta **emerge l'assenza di qualsivoglia riferimento a norme di legge**, nonostante tale gravissima carenza contenutistica è stato assegnato il massimo punteggio per l'inquadramento normativo (2 punti).

Mentre, alla ricorrente è stata attribuita la valutazione di adeguata con l'assegnazione di 1,5 punti, nonostante ella abbia rappresentato in maniera esaustiva il quadro normativo di riferimento, citando il D.I. n. 129/2018, precisamente gli artt. 49 e s.s., che disciplinano le funzioni dei revisori dei conti all'interno delle istituzioni scolastiche.

La disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione, dalla quale discende l'irragionevolezza dell'intero giudizio, risulta incontestabile posto che **una risposta senza riferimenti normativi ha ottenuto il massimo punteggio per il relativo criterio mentre un'altra risposta, completa di**

richiami, sotto tale profilo ha ottenuto un punteggio inferiore.

- per le risposte fornite al **quesito n. 6**, per quanto concerne l'inquadramento normativo, il candidato n. 485 ha ottenuto 1,5 punti mentre la ricorrente ha ottenuto 1 punto.

Quest'ultimo quesito riguardava il ruolo del collegio docenti e del consiglio di circolo/istituto rispetto alla redazione del PTOF.

Orbene, nuovamente, il candidato di comparazione **non ha individuato alcuna norma di riferimento** (esclusa la L. 107 del 2015 che, però, si è limitata a novellare l'art. 3 del DPR 275/99 che resta la norma regolatrice della materia); nonostante tale evidente lacuna contenutistica la Commissione ha assegnato 1,5 punti valutando la risposta "adeguata". Di contro la dott.ssa Di Buono ha correttamente individuato la norma regolatrice della materia, l'art. 3 del DPR 275/99.

Anche in tal caso, quindi, dalla comparazione delle due risposte e delle relative valutazioni, emerge con assoluta evidenza che **la Commissione concorsuale ha applicato per il candidato n. 485 un metro di giudizio più comprensivo e benevolo, mentre nei confronti della ricorrente il giudizio è stato molto più rigido e severo.**

Ib. Da ciò non può che discendere **la manifesta illogicità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione che è avvenuta sulla base di criteri non omogenei e anzi assolutamente diversi tra ogni candidato.**

Nel caso di specie, il giudizio della prova scritta della dott.ssa Di Buono e la conseguente valutazione non appaiono connotati da coerenza, e la evidente contraddittorietà di tale giudizio anche in relazione all'elaborato fornito dalla ricorrente ai fini di un riscontro di quanto dedotto e di una comparazione, sono idonei a far dubitare della complessiva attendibilità della valutazione impugnata.

Infine, con riguardo alla censura della disparità di trattamento, si riporta quanto affermato dalla Sez. III del TAR Lazio che, in un'articolata sentenza ove si è chiarita la portata del sindacato del giudice amministrativo rispetto alla discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali in sede di valutazione, si è espresso nei seguenti termini: "**Nei concorsi pubblici, la**

censura sulla disparità di trattamento deve essere ritenuta ammissibile, trattandosi di una procedura comparativa nell'ambito della quale il giudizio illegittimamente favorevole espresso nei confronti di un concorrente si riflette indirettamente a danno dell'interessato per cui, nell'ambito della procedura comparativa, ogni concorrente ha interesse ed è legittimato a contestare non solo la valutazione insufficiente espressa nei suoi confronti, ma anche le eventuali valutazioni illegittimamente sufficienti attribuite alle prove dei concorrenti" (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. III, sentenza n. 13399/2019 del 21/11/2019).

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 66 CPA

Ove il Collegio lo ritenga necessario, ai fini di un'approfondita valutazione di quanto pur emerge *ictu oculi* dall'esame delle prove a confronto, si chiede di disporre ai sensi dell'art. 66 CPA la verifica, in anonimo, dell'elaborato della ricorrente insieme ad un campione limitato di elaborati di altri candidati valutati sufficienti dalla Commissione. Si evidenzia che il TAR Lazio nell'ambito del giudizio avente nrg. 6497/2019 e definito con sentenza n. 13399/2019 ha ritenuto opportuno disporre l'incombente istruttorio in questione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti con l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari.

La presente controversia è esente da CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Napoli – Torino, li 20/10/2020

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti